

**PARERE 8 OTTOBRE 2013**  
**439/2013/I/GAS**

**PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLA LISTA DELLE UNITÀ TERMOELETTRICHE ESSENZIALI AL SISTEMA GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 ottobre 2013

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 novembre 2012 (di seguito: decreto 23 novembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 aprile 2013 e il suo allegato 2, recante piano di emergenza, come successivamente integrato e modificato (di seguito: piano di emergenza);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 settembre 2013 (di seguito: decreto 13 settembre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- l'Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione 7 febbraio 2012, 31/2012/R/eel;

- la deliberazione 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas;
- la deliberazione 1 marzo 2012, 64/2012/R/gas;
- la deliberazione 5 luglio 2012, 283/2012/R/eel;
- la deliberazione 25 ottobre 2012, 439/2012/R/eel;
- la deliberazione 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- il Regolamento della piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: PB-GAS) organizzata e gestita dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 11 dicembre 2012, prot. Autorità 41700, del 17 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 17 dicembre 2012);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012, prot. Autorità 43431, del 27 dicembre 2012 (di seguito: comunicazione 27 dicembre 2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 38bis, comma 1, del decreto-legge 83/12 prevede che, al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, il Ministro dello Sviluppo Economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale (di seguito: il Comitato) e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individui con proprio decreto:
  - le esigenze di potenza produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri combustibili diversi dal gas naturale, di cui garantire la disponibilità;
  - le procedure atte ad identificare, nei successivi trenta giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.
- l'art. 38bis, comma 2, del decreto-legge 83/12 prescrive che:
  - i gestori degli impianti di cui al comma 1 ne garantiscano la disponibilità per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ciascun anno termico;
  - gli impianti di cui al comma 1 possano essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco del suddetto periodo, solo per il tempo necessario al superamento della situazione di emergenza gas.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con decreto 13 settembre 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito modalità per valutare, in base al rapporto costi/benefici, la possibilità di attivare una misura di contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza ed ha a tal fine disposto che la società Terna invitasse tutti i gestori dei gruppi alimentabili con combustibili

- diversi dal gas con potenza nominali superiore a 300 MW a fornire un'offerta di disponibilità ad effettuare il servizio di contenimento dei consumi;
- il medesimo decreto prevede che la lista definitiva e l'attuazione del servizio è approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e il Comitato ove la valutazione del rapporto costi/benefici abbia avuto esito positivo;
  - con nota in data 7 ottobre 2013, il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte dalla società Terna ed a seguito di quanto emerso nella riunione del Comitato del 4 ottobre 2013, ha espresso la “*..determinazione di prevedere, per l'anno termico 2013/2014, di diminuire rispetto allo scorso anno il ricorso a gruppi termoelettrici per il contenimento del consumo di gas, prevedendo, ove se ne presenti la necessità, un contributo complessivo fino a circa 13 MSmc/g...*”;
  - a tal fine, la nota di cui al punto precedente individua la lista dei gruppi termoelettrici tenendo conto, oltre che prioritariamente dell'ordine di merito economico, anche di criteri di localizzazione geografica e dell'opportunità di eventuali ulteriori utilizzi di centrali nell'anno termico successivo;
  - ai fini della valutazione dell'opportunità di prevedere il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza per l'anno termico 2013/2014 rileva il complesso degli strumenti che possono essere adottati in caso di emergenza o comunque per la prevenzione di possibili situazioni di tensione del sistema del gas naturale, prioritariamente con strumenti di mercato e, fra questi, in particolare quelli che per la prima volta sono previsti essere disponibili per il prossimo ciclo invernale che prevedono:
    - l'introduzione, ai sensi del decreto 15 febbraio 2013, di limiti giornalieri ai quantitativi erogabili dallo stoccaggio definiti per ciascun mese della fase di erogazione;
    - l'introduzione, ai sensi della deliberazione 538/2013/R/gas, di un sistema di bilanciamento di merito economico che consente, al responsabile del bilanciamento, di approvvigionarsi di volumi di gas aggiuntivi diversi dallo stoccaggio nel caso le capacità di stoccaggio non risultino sufficienti o comunque adeguate a mantenere l'equilibrio della rete di trasporto;
    - la possibilità di ricorrere, ai sensi del piano di emergenza, all'utilizzo di stoccaggi di Gnl con funzioni di *peak shaving* presso terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati.

**RITENUTO CHE:**

- il complesso di misure sopra richiamate risulti potenzialmente idonea a garantire la gestione del sistema del gas e della sua sicurezza contenendone i relativi oneri; tuttavia il carattere innovativo delle stesse può rendere opportuno verificarne concretamente l'efficienza e l'efficacia prima di rinunciare a strumenti di emergenza sperimentati quali il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico;
- peraltro, qualora non si adottasse la misura in esame, la cui entità si è potuta comunque ridurre (con un costo massimo riconoscibile più che dimezzato rispetto all'anno precedente), grazie all'introduzione delle disposizioni sopra richiamate, la probabile disattivazione dei gruppi termoelettrici idonei a fornire

il servizio di contenimento dei consumi potrebbe rendere tale misura non più attuabile, se non eventualmente a costi significativamente maggiori, in futuro, qualora si rendesse opportuna in ragione dell'evoluzione del quadro anche internazionale del settore del gas in un orizzonte temporale esteso oltre il presente anno termico;

- sia, pertanto, opportuno esprimere parere favorevole al Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'approvazione della lista di impianti per la fornitura del servizio di contenimento dei consumi di gas da parte del settore termoelettrico, di cui alla nota del 7 ottobre 2013

### **DELIBERA**

1. di esprimere al Ministero dello Sviluppo Economico parere favorevole alla lista dei gruppi termoelettrici per il contenimento del consumo di gas per la sicurezza del sistema gas trasmessa con nota 7 ottobre 2013;
2. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*